

Imola, 28/12/2021

### CONGEDO STRAORDINARIO COVID-19 PER I GENITORI

L'INPS, con la Circolare n. 189 del 17 dicembre 2021, fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione, anche in modalità oraria, del congedo parentale SARS CoV-2 previsto dal DL n. 146/2021, convertito in Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, a favore dei **genitori lavoratori dipendenti** del settore privato, per la cura dei **figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa**. Tale congedo può essere utilizzato, **senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza**, per la cura di **figli con disabilità in situazione di gravità accertata**, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.

Il congedo in parola può essere fruito a partire **dal 22 ottobre 2021** (data di entrata in vigore del DL n. 146/2021) **e fino al 31 dicembre 2021** e dà diritto a un'**indennità**, a carico INPS, **pari al 50% della retribuzione**.

La misura è stata altresì prorogata, parallelamente allo stato di emergenza sanitaria, **fino al 31 marzo 2022**.

Tale circolare illustrativa viene inoltrata solamente ora, poiché le istruzioni Inps sono state pubblicate solo in data 17/12 e 21/12.

#### SOGGETTI BENEFICIARI

Il congedo spetta, sulla falsariga dei precedenti congedi connessi all'emergenza epidemiologica Covid-19, ai **lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro, per figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata**

- della **sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio**,
- dell'**infezione da SARS Covid-19 del figlio**,
- della **quarantena del figlio** disposta dalla ASL, a seguito di **contatto ovunque avvenuto**.

Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari.

Il **requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano** per la cura di **figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado**, per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i **genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni**, è previsto il **diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità** e senza **contribuzione figurativa**. Ai predetti fini, è sufficiente presentare domanda ai soli datori di lavoro.

#### REQUISITI PER LA FRUIZIONE DEL CONGEDO

Il **genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere**.

A differenza di quanto previsto per i precedenti congedi parentali legati all'emergenza epidemiologica, la **fruizione del congedo parentale** introdotto dal DL n. 146/2021 **non è subordinata** allo svolgimento di una **prestazione lavorativa** per la quale **non è prevista** la possibilità di effettuazione in **modalità agile**.

#### Figli senza disabilità grave:

- il **figlio** per il quale si fruisce del congedo deve essere **minore di anni 14** (pertanto, al compimento del quattordicesimo anno di età, il congedo non potrà essere più fruito);
- il **genitore e il figlio** per il quale si fruisce del congedo devono essere **convidenti durante tutto il periodo di fruizione** dello stesso; la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente.
- in relazione al **figlio** per il quale si fruisce del congedo deve sussistere una delle seguenti condizioni
  - **infezione** da SARS CoV-2 risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente;
  - **quarantena da contatto** (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento della ASL territorialmente competente;
  - **sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza** disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

#### Figli con disabilità grave:

Per poter accedere alla misura in esame nell'ipotesi di **figli con disabilità grave**

- il **figlio** per il quale si fruisce del congedo deve essere riconosciuto **disabile in situazione di gravità** ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992, e risultare **iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale**;
- in relazione al **figlio** per il quale si fruisce del congedo deve sussistere una delle seguenti condizioni:
  - **infezione** da SARS CoV-2 risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente;
  - **quarantena da contatto** (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento della ASL territorialmente competente;
  - **sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza ovvero chiusura del centro assistenziale diurno** disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

Rispetto ai figli con disabilità grave **non** sono richiesti i requisiti della **convivenza** e del **limite di 14 anni di età**.

#### DURATA DEL CONGEDO

Il congedo parentale SARS CoV-2 può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di

- **infezione da SARS CoV-2,**
- **quarantena da contatto,**
- **sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio ricadenti nell'arco temporale compreso tra il 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 146/2021) e il 31 dicembre 2021, ora prorogato al 31 marzo 2021.**

#### INDENNITÀ INPS

Per quanto concerne il **trattamento economico** spettante al lavoratore per il **periodo di congedo** in esame, il DL n. 146/2021 prevede espressamente il riconoscimento in luogo della retribuzione di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, così come previsto per i precedenti congedi.

## MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La **domanda** per il congedo in parola deve essere presentata esclusivamente in **modalità telematica** tramite:

- il **portale web** dell'INPS, nell'ambito dei servizi per presentare le domande di "Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata", se si è in possesso del **codice PIN** rilasciato dal medesimo Istituto (oppure dello **SPID, CIE, CNS**), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito [www.inps.it](http://www.inps.it);
- **Contact center integrato**, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
- i **Patronati**, utilizzando i servizi dagli stessi offerti gratuitamente.

Per presentare la domanda di "Congedo parentale SARS CoV-2" si deve utilizzare la procedura per l'acquisizione delle **Domande per Prestazioni a sostegno del reddito – Servizio Maternità selezionando le voci "Congedo Parentale" oppure "Congedo Parentale su Base Oraria"**, anche per figli con disabilità in situazione di gravità. Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:

- selezionare "**Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19**" nella pagina "Tipo richiesta";
- spuntare la richiesta del congedo nella sezione "**Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)**";
- indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e, dunque, le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provedimento;
- procedere con l'acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell'intervallo previsto dalla norma.

Per richiedere il congedo parentale ordinario in modalità giornaliera è necessario spuntare l'opzione "**Richiesta per congedo parentale**", mentre per la modalità oraria l'opzione "**Richiesta per congedo su base oraria**".

## COMPATIBILITA':

Il congedo è compatibile con:

- la malattia dell'altro genitore;
- il congedo di maternità/paternità dell'altro genitore
- le ferie dell'altro genitore
- situazione di fragilità dell'altro genitore a prescindere dallo svolgimento di un lavoro
- permessi L104 per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore, o prolungamento del congedo parentale congedo straordinario
- fruizione del medesimo congedo da parte dell'altro genitore per altri figli conviventi avuti da altri soggetti
- smart working dell'altro genitore.

## INCOMPATIBILITA':

Il congedo non è compatibile con:

- fruizione del medesimo congedo da parte dell'altro genitore, retribuito o meno (non è retribuito tra i 14 e 16 anni)
- congedo parentale (maternità facoltativa) dell'altro genitore

- permessi allattamento dell'altro genitore
- cessazione, sospensione del lavoro o dell'attività lavorativa dell'altro genitore
- giorni di riposo dal lavoro dell'altro genitore se part time o intermittente.

Per ulteriori dettagli su situazioni di compatibilità e incompatibilità riferite anche alla fruizione in modalità oraria, vi invitiamo a consultare i seguenti documenti Inps:

- [circolare 189 del 17/12/2021](#) (clicca)
- [messaggio 4564 del 21/12/2021](#) (clicca)

Cordiali saluti,

Donati & Suzzi  
Associati  
Consulenti del Lavoro